

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 33 DEL 29/11/2013

OGGETTO: CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 33 COMMA 3BIS DEL D. LGS. 12/04/2006 N. 163 E S. M. E. I.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

GUGLIELMETTI ANDREA
SACCO GLORIA
SACCO FRANCO
PRANDINA CINZIA
SACCO ALBERTO
BARCELLINI ALBERTO
DONETTI PIERO
FERRARI GIULIANO
NIEDDU ELISABETTA
SACCO VANNA
SACCO LUIGINO
CREOLA SILVIA
SACCO PIETRO

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
12	1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO che:

- l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s. m. e i. prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito di unioni di Comuni, se esistenti, ovvero, tra Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da centrali di committenza o attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'articolo in esame pone una serie di problematiche:

- se gli acquisti in economia debbano essere gestiti dalla centrale di committenza;
- se gli acquisti mediante cottimo fiduciario e quindi con gara ufficiosa debbano essere gestiti dalla centrale di committenza;
- se le acquisizioni in economia per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta debbano essere gestiti dalla centrale di committenza;
- se i Comuni debbano avere una unica centrale di committenza riferita a singoli servizi o una centrale unica riferita a tutti i servizi.

La Corte dei Conti della Lombardia con il parere espresso nell'adunanza del 26/02/2012 a cui fa seguito La Corte dei Conti del Piemonte con il parere espresso nell'adunanza del 04/07/2012 hanno risolto alcuni punti in questo senso:

- è esclusa la gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza per le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e per le ipotesi di affidamento diretto consentite dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 se ed in quanto previsti dal Regolamento comunale che nel caso del Comune di Bogogno è stato approvato con delibera n. 18 del 09/07/2013;
- per quanto riguarda le gare ufficioso la normativa prevede l'alternativa tra l'acquisto sul mercato elettronico o la centrale unica di committenza.

Resta da stabilire se i Comuni debbano dotarsi di una unica centrale di committenza per tutte le gare sopra soglia riferite a tutti i servizi o se ciascun servizio convenzionato possa avere la sua centrale di committenza di cui è responsabile il responsabile del servizio convenzionato. La lettera della norma sembrerebbe confortare questa seconda ipotesi in quanto si parla di una unica centrale di committenza attraverso un accordo consortile "*rectius*" convenzionale tra Comuni che si avvalgano dei propri competenti uffici. Pertanto non occorre convenzionarsi appositamente tra Comuni inferiori a 5.000 abitanti al solo scopo di creare una centrale di committenza senza tenere conto del fatto che gli acquisti di lavori servizi e forniture riguardano di volta in volta servizi già convenzionati.

DATO ATTO di quanto sopra si ritiene che ciascun servizio convenzionato costituisca la centrale di committenza per quel servizio, con stazione appaltante il Comune capo-convenzione, con responsabilità in capo al Responsabile del servizio convenzionato.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. ;

Con voti unanimi favorevoli validi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di stabilire che ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s. m. e i. i Comuni di Bogogno, Cressa e Cavaglietto che sono convenzionati per effetto di rispettivi atti consiliari per l'esercizio delle sottoelencate funzioni andranno a costituire per ciascuna delle funzioni *"centrale unica di committenza"*:

- a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione Finanziaria e Contabile e Controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) Attività in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (Bogogno e Cavaglietto);
- l) "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" che non è tra quelle obbligatoriamente da esercitare in forma associata.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Li 29 NOV. 2013



IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, per € _____ riscontrata al Cap.

Li _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE